



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 11 del mese di aprile dell'anno 2025 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 254 del 11/04/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE LONGHI F. E FAMIGLIA PIANEZZA F. ONLUS, DI CASALZUIGNO (VA) PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE DA SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA SANITARIA - INTROITO € 2.000,00 - SCADENZA 31.3.2027.



OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE LONGHI F. E FAMIGLIA PIANEZZA F. ONLUS, DI CASALZUIGNO (VA) PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE DA SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA SANITARIA - INTROITO € 2.000,00 - SCADENZA 31.3.2027.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 273 in data 02/04/2025 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate:

- la deliberazione n. 32 del 19.1.2024 con la quale è stato approvato il Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria (Regolamento ALPI) dell'ASST dei Sette Laghi;
- il CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024, relativo al triennio 2019-2021, che disciplina le diverse tipologie di attività libero professionali, ivi inclusa l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, svolta al di fuori dell'orario di lavoro, all'interno e all'esterno delle strutture aziendali;
- la deliberazione n. 184 del 14.3.2025 con la quale è stato approvato il Regolamento aziendale per la stipula di convenzioni attive per attività sanitarie;

richiamata altresì la deliberazione n. 635 del 22.11.2022 con la quale si autorizzava il rinnovo della convenzione con la Fondazione Longhi F. e Famiglia Pianezza F. Onlus, di Casalzuigno (VA) per l'esecuzione di accertamenti sanitari in favore dei dipendenti della Fondazione, sino al 30.9.2024;

vista la PEC del 2.9.2024, prot. n. 452, acquisita agli atti il 4.9.2024, prot. n. 69434, con la quale la Fondazione Longhi F. e Famiglia Pianezza F. Onlus, di Casalzuigno (VA) chiede il rinnovo del rapporto di che trattasi limitatamente all'esecuzione di esami di laboratorio;

dato atto che le prestazioni richieste verranno effettuate avvalendosi della collaborazione di Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso le SS.CC. Laboratorio di Patologia Clinica e Laboratorio Microbiologia e Virologia, con prolungamento dell'orario di lavoro;

considerato che il Prof. Alberto Passi, Direttore S.C. Laboratorio di Patologia Clinica, in data 5.9.2024 e il Prof. Nicasio Mancini, Direttore S.C. Laboratorio Microbiologia e Virologia, in data



27.9.2024, con e-mail in atti d'ufficio, hanno dichiarato che l'impegno derivante dalle attività richieste non è in contrasto con le esigenze interne delle Strutture sanitarie interessate e che il Dott. Leonardo Callegari, Direttore Dipartimento di Area della Diagnostica per Immagini e dei Servizi, in data 1.10.2024, la Direzione Medica Varese, in data 7.2.2025 e la Direzione Sanitaria, in data 10.2.2025 hanno espresso in proposito pareri favorevoli;

richiamata l'e-mail del 30.9.2024 con la quale la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità dichiara che non risultano emesse fatture relative alla convenzione di cui trattasi;

richiamata altresì l'e-mail del 7.11.2024 della S.C. Gestione Operativa e Next Generation EU che conferma che le SS.CC. Laboratorio di Patologia Clinica e Laboratorio Microbiologia e Virologia risultano in linea con i target assegnati per l'anno 2024 e propone una revisione degli importi pari a quanto definito all'interno del tariffario regionale;

esaminata la convenzione disciplinante l'erogazione delle prestazioni richieste, definita, sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre l'approvazione della convenzione di che trattasi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e sino al 31.3.2027, preventivando un ricavo complessivo di circa di € 2.000,00;

precisato che questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;



acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare la convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), con la Fondazione Longhi F. e Famiglia Pianezza F. Onlus, di Casalzuigno (VA) per l'esecuzione di esami di laboratorio in favore dei dipendenti della Fondazione da sottoporre a sorveglianza sanitaria, con decorrenza dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti sino al 31.3.2027;
2. di dare atto che le suddette prestazioni sono garantite dal personale delle SS.CC. Laboratorio di Patologia Clinica e Laboratorio Microbiologia e Virologia, con prolungamento dell'orario di lavoro;
3. di individuare il Prof. Alberto Passi, Direttore S.C. Laboratorio di Patologia Clinica, e il Prof. Nicasio Mancini, Direttore S.C. Laboratorio Microbiologia e Virologia, quali referenti per l'esecuzione del presente accordo;
4. di specificare che l'Azienda potrà recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;
5. di stabilire che i ricavi derivanti dal presente provvedimento, che si possono preventivare in € 2.000,00 complessivi, siano imputati come segue: per € 750,00 all'anno 2025, per € 1.000,00 all'anno 2026 e per € 250,00 all'anno 2027, al conto di ricavo n. 5005140020 "Ricavi per attività libero professionale d'equipe" dei Bilanci d'esercizio 2025/2026/2027;
6. di precisare altresì che sugli introiti derivanti dall'attività di laboratorio analisi, stimati in € 2.000,00, in coerenza con quanto stabilito dalla Tabella 1 del Regolamento ALPI gli introiti derivanti dall'attività, sono destinati come di seguito indicato:
 - il 30% a favore dell'Azienda, il 3% al Fondo Personale Supporto Indiretto Sanitario, il 2% al Fondo personale Supporto Indiretto Amministrativo, l'1% al Fondo Personale Dirigente non Sanitario, il 3% al Fondo Personale del Comparto che collabora, il 5% al Fondo Perequazione, oltre la quota del 5% prevista dalla legge 189/2012 "legge Balduzzi", sul compenso del professionista, la restante parte, al netto della Balduzzi, costituisce il compenso professionale per l'attività svolta a cui si applicano gli oneri previsti dalla normativa e l'IRAP, imputando l'importo presunto di € 1.064,00, al conto di costo n. 4104390025 "Comp. al pers. dip. indennità attività l.p. intramoenia" dei Bilanci d'esercizio 2025/2026/2027, così ripartiti: € 399,00 per l'anno 2025, € 532,00 per l'anno 2026 e € 133,00 per l'anno 2027 che verrà successivamente corrisposto al personale avente titolo, previa verifica dell'attività effettuata;
7. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è



effettuata dai Direttori delle SS.CC. Laboratorio di Patologia Clinica e Laboratorio Microbiologia e Virologia, in qualità di Responsabili Interni del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo i Direttori delle Strutture vigilano sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.";

8. di attribuire al Dott. Damiano Ghilotti, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, la delega alla sottoscrizione della convenzione con la Fondazione Longhi F. e Famiglia Pianezza F. ONLUS, di Casalzuigno (VA);
9. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica Varese, Laboratorio di Patologia Clinica, Laboratorio Microbiologia e Virologia, Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, Area Accoglienza e CUP Aziendali, Gestione Operativa e Next Generation EU;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 273 DEL 02/04/2025

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE LONGHI F. E FAMIGLIA PIANEZZA F. ONLUS, DI CASALZUIGNO (VA) PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE DA SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA SANITARIA - INTROITO € 2.000,00 - SCADENZA 31.3.2027.

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo (euro)
2025	4104390025	—	399,00
2026	4104390025	—	532,00
2027	4104390025	—	133,00

1. Altro: . 5005140020 € 750,00 all'anno 2025 + € 1.000,00
all'anno 2026 + € 250,00 all'anno 2027



**CONVENZIONE PER ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO AI
DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE DA SOTTOPORRE A
SORVEGLIANZA SANITARIA**

Le parti:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 29281 del 4.4.2024;

e

Fondazione Casa di soggiorno e riposo Longhi Francesco e Famiglia Pianezza Federico ONLUS, di Casalzuigno (VA), Via del Gaggiolo, 12, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: info@pec.fondazione-longhipianezza.it, P. IVA n. 02432600126, di seguito nominata Fondazione, Codice identificativo per fatturazione: T04ZHR3, rappresentata dal Presidente, Manolo Marzaro;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto

La Fondazione nella propria qualità di datore di lavoro, ha l'obbligo di garantire lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria a favore dei propri dipendenti. L'ASST, a seguito di specifica richiesta della Fondazione, si impegna ad assicurare, a favore dei dipendenti della stessa, le seguenti prestazioni specialistiche richieste dal Medico Competente della Fondazione:

Emocromo + f + p
Glicemia
Creatinina

GOT/AST
GPT/ALT
Es. Urine
Colesterolo totale
Colesterolo HDL
Trigliceridi
HBS Ag
HBS Ab
HCV Ab
HIV1+2 Ab
HCV Ab
HIV1+2 Ab

ART. 2 Strutture

Le prestazioni richieste saranno garantite, con prolungamento dell'orario di lavoro, dal personale delle SS.CC. di Laboratorio di Patologia Clinica e Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Ospedale di Circolo di Varese.

L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST.

ART. 3 Attività

Il prelievo e la consegna delle provette al Punto prelievi di Cittiglio, sono a carico della Fondazione.

I prelievi sono accettati tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con i Direttori delle SS.CC. di Laboratorio di Patologia Clinica e Laboratorio di Microbiologia e Virologia.

ART. 4 Tariffe

A fronte delle prestazioni erogate la Fondazione, previa fatturazione, corrisponderà all'ASST il costo previsto dal tariffario regionale in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni maggiorato del 20% .

ART. 5 Rendicontazione e fatturazione delle prestazioni

I Direttori delle SS.CC. di Laboratorio di Patologia Clinica e Laboratorio di Microbiologia e Virologia si impegnano a comunicare mensilmente, entro e non oltre il

giorno 5 del mese successivo all'erogazione, utilizzando la modulistica dell'ASST, la rendicontazione delle prestazioni effettuate, alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità per l'emissione della fattura a carico della parte richiedente.

La Fondazione comunicherà mensilmente il numero d'ordine necessario per l'emissione della fattura.

Il saldo delle fatture avverrà entro 45 gg. dalla data della loro emissione.

ART. 6 Referenti

Per i rapporti con la Fondazione, l'ASST individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Prof. Alberto Passi, Direttore della S.C. Laboratorio di Patologia Clinica.

Per i rapporti con l'ASST, la Fondazione individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo il Geom. Rossi Giuseppe, Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione.

ART. 7 Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese e della Fondazione Casa di soggiorno e riposo Longhi Francesco e Famiglia Pianezza Federico ONLUS di Casalzuigno (VA).

ART. 8 Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e resterà in vigore sino al 31.3.2027. Non è ammesso il tacito rinnovo.

L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

Nel caso in cui la richiesta di rinnovo pervenga dopo il termine di cui sopra, la

convenzione cessa ad ogni conseguente effetto alla data di scadenza prevista dal presente accordo.

Non è ammesso il tacito rinnovo

ART 9 Modifiche e/o integrazioni

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate con apposito atto scritto e sottoscritto dalle stesse.

ART. 10 Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

L'ASST si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente, senza preavviso e senza oneri, qualora:

- sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esse incompatibili;
- la Fondazione non rispetti i tempi per il pagamento dei corrispettivi, dopo un sollecito rimasto inevaso;
- derivi una concreta possibilità di compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR, o del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

ART. 11 Anticorruzione e codice di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che l'ASST ha adottato un Codice di Comportamento (accessibile sul sito web aziendale al seguente indirizzo: <http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente>) e si impegnano ad aderire ai principi ivi enunciati.

La violazione del Codice di Comportamento da parte della Fondazione comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. La controparte dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato dall'ASST, disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo internet: <http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente>.

ART. 12 Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e s.m.i.

In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento i dati sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti, in adempimento agli obblighi sanciti dalla normativa sopra richiamata, il Titolare del trattamento dei dati, la Fondazione nominerà l'ASST dei Sette Laghi, Responsabile esterno del trattamento, tramite sottoscrizione di apposito Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Il Responsabile si impegnerà ad utilizzare i dati solo ed esclusivamente per l'espletamento dei servizi affidati e limitatamente al tempo necessario al loro svolgimento.

Il Responsabile si impegnerà pertanto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento garantisca la tutela effettiva dei diritti e delle libertà degli interessati e soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016.

L'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore/Responsabile della Struttura/Servizio interessato, in qualità di Responsabile "Interno" del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore/Responsabile della Struttura/Servizio vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro delle attività di trattamento dati per conto di (altri) Titolari del Trattamento ex art. 30 comma 2 GDPR.

I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i."

ART. 13 Imposte

Le spese inerenti alla presente convenzione per bollo e spese di registrazione, imposte, tasse etc., se dovute, sono a carico della Fondazione.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 14 Controversie

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro esclusivo di Varese.

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle parti contraenti viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Casalzuigno,

per la Fondazione Casa di soggiorno e riposo Longhi F. e Famiglia Pianezza F. Onlus di Casalzuigno:

IL PRESIDENTE

(Manolo Marzaro)

Varese,

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Damiano Ghilotti)

La presente convenzione consta di n. 8 pagine e di n. 14 articoli.

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

Fondazione Casa di soggiorno e riposo Longhi Francesco e Famiglia Pianezza Federico ONLUS di Casalzuigno (VA), Via del Gaggiolo, n. 12 (di seguito, anche, "Fondazione"), quale Titolare del trattamento dei dati personali e/o particolari, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 (di seguito, anche, "GDPR")

PREMESSO CHE

- attraverso la stipula della convenzione la Fondazione, ha chiesto all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (di seguito, anche, "ASST Sette Laghi") di eseguire prestazioni di laboratorio ai dipendenti della Fondazione da sottoporre a sorveglianza sanitaria;
- lo svolgimento delle attività/dei servizi sopra descritte/i comporta il trattamento di dati personali nella titolarità della Fondazione;
- l'ASST Sette Laghi assicura che nello svolgimento di tali attività/servizi adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (art. 28 par. 1 GDPR);

NOMINA

l'ASST Sette Laghi, con sede legale in Varese Viale Borri n. 57, quale

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dall'art. 28 par. 3 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ambito di applicazione

Il Responsabile del trattamento esegue le operazioni di trattamento dei dati personali ad esso delegate in accordo alle istruzioni, generali e specifiche, fornite dal Titolare.

Le tipologie di dati personali di cui l'Azienda è Titolare e che sono sottoposte al trattamento da parte del Responsabile, le modalità e finalità del trattamento, nonché le categorie di persone interessate sono di seguito specificamente individuate:

Tabella - Elementi essenziali del trattamento

Tipologie di dati personali, come definiti all'art. 4 par. 1 del GDPR, oggetto del trattamento	dati personali comuni (identificativi); Dati particolari (dati relativi alla salute)
Categorie di Interessati	pazienti
Finalità del trattamento	Erogazione dell'attività oggetto del contratto a cui la presente nomina afferisce.
Modalità del trattamento	attraverso mezzi cartacei/elettronici

Il trattamento dei dati ha luogo anche nel territorio di uno o più Stati non appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE):

Sì; No;

In caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale, fatte salve le ipotesi in cui il Responsabile debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale, esso dovrà richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento e garantire che il trasferimento avvenga in sussistenza di almeno una delle condizioni di legittimità previste dal GDPR.

Autorizzazione alla nomina di sub responsabili

Con la presente nomina si fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili".

Il Responsabile del trattamento è tenuto a nominare per iscritto i sub-responsabili di cui si avvale e a comunicare al Titolare l'elenco di tutti i soggetti individuati.

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub-responsabili e chiederne la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto della normativa vigente e degli obblighi assunti dal Responsabile.

Il Responsabile si impegna a selezionare esclusivamente sub-responsabili che offrano garanzie sufficienti ai fini della piena conformità normativa, a verificare il rispetto delle prescrizioni in oggetto ed a fornire al Titolare evidenza delle verifiche condotte, su richiesta.

Il Responsabile si impegna a trasmettere ai sub-responsabili individuati i medesimi obblighi da esso assunti nei confronti del Titolare, con particolare attenzione al diritto di ispezione e verifica.

In ogni caso, si precisa che il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del trattamento ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub-responsabile.

Prescrizioni a carico del Responsabile del trattamento

Per lo svolgimento delle attività di trattamento connesse al servizio/all'attività di cui in Premessa, il Responsabile del trattamento dovrà attenersi alle istruzioni fornite dal Titolare.

Tutte le istruzioni saranno documentate, le istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente saranno oggetto di formalizzazione non appena possibile.

Qualora una o più delle istruzioni fornite sia, a parere del Responsabile del trattamento, in contrasto con il diritto vigente, gli accordi tra le parti e le istruzioni precedenti il Responsabile dovrà immediatamente informare il Titolare.

Nello svolgimento delle attività di trattamento oggetto del presente Atto di nomina, il Responsabile dovrà:

Sicurezza del trattamento

- a) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 GDPR.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- ove possibile e proporzionale al trattamento eseguito, adottare tecniche di pseudonimizzazione o cifratura dei dati personali;
- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
- garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

In particolare, il Responsabile si impegna ad adottare – prima dell’avvio del trattamento ad esso delegato dal Titolare – le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, dettagliate nell’Allegato B del presente atto di nomina.

Il Responsabile si impegna inoltre a mantenere le suddette misure in vigore per tutto il tempo del trattamento e di aggiornarne il contenuto, ove il trattamento richieda misure più stringenti o renda applicabili misure alternative, purché idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli standard dei cui all’art. 32 GDPR.

Il Responsabile si impegna ad avvisare il Titolare di ogni modifica apportata alle misure adottate.

Riservatezza del trattamento

- b) garantire che tutte le persone incaricate del trattamento dei dati di cui l’Azienda è Titolare siano state debitamente istruite e formate, nonché che siano state vincolate alla riservatezza con riferimento ai dati in oggetto, in forma scritta o tramite un adeguato obbligo legale di riservatezza;

Collaborazione con il Titolare – Diritti degli Interessati

- c) fornire la propria collaborazione, con misure tecniche ed organizzative adeguate, a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato di cui al capo III del GDPR;
- d) nel caso in cui l’Interessato si rivolga direttamente al Responsabile, inoltrare immediatamente la richiesta al Titolare;
- e) garantire la disponibilità dei dati trattati in formato strutturato ed accessibile;
- f) trasmettere, rettificare, bloccare o cancellare immediatamente i dati trattati sotto la responsabilità del Titolare su istruzione di quest’ultimo;

Collaborazione con il Titolare – Data breach

- g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire l’adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 GDPR;
- h) informare il Titolare entro 36 ore di ogni violazione, anche potenziale, dei dati personali trattati per suo conto, specificando la natura della violazione, le categorie ed il numero di dati ed interessati coinvolti (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati);
- i) adottare tempestivamente tutte le misure idonee e necessarie a porre rimedio alla violazione o limitare i danni dalla stessa prodotti per gli Interessati;

Collaborazione con il Titolare – Rapporti con l’Autorità

- j) supportare il Titolare nella gestione dei rapporti con l’Autorità, attraverso immediato invio delle informazioni richieste e dei documenti relativi alle misure adottate;

Collaborazione con il Titolare – DPIA

- k) supportare il Titolare nell’esecuzione dell’eventuale valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali con riferimento ai trattamenti che coinvolgono anche il Responsabile;
- l) supportare il Titolare nell’eventuale fase di consultazione dell’autorità di controllo per i trattamenti a rischio elevato in cui è previsto un suo coinvolgimento;

Conservazione

- m) cancellare o restituire al Titolare del trattamento i dati personali trattati una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del trattamento;
- n) cancellare tutte le copie esistenti dei dati oggetto del trattamento dopo la scadenza dei tempi di conservazione definiti, a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione ulteriore;

Compliance

- o) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal GDPR contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento;
- p) mettere a disposizione del Titolare l'estratto del Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR relativo ai trattamenti eseguiti su sua istruzione.

Inoltre, in ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro alle seguenti istruzioni:

- q) vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, le procedure adottate dal Titolare, le presenti istruzioni;
- r) verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;
- s) verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare le presenti istruzioni.

Responsabilità e diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica.

Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del rapporto principale.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Durata del trattamento e della nomina

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

Il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Varese, lì

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

per la Fondazione Casa di soggiorno e riposo Longhi Francesco e Famiglia Pianezza Federico ONLUS

IL PRESIDENTE

(Manolo Marzaro)

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Damiano Ghilotti)

Allegato A – Lista dei Sub - responsabili coinvolti nel trattamento

Sub -responsabile <i>(Nome, ragione sociale, sede legale)</i>	Luogo di trattamento <i>(Luogo in cui il trattamento è effettivamente eseguito)</i>	Attività delegate

Allegato B – Misure tecniche ed organizzative adottate dal Responsabile

MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE		SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
1.1.	Adozione di una Politica aziendale in materia di protezione dei dati personali che garantisca e documenti la conformità a tutti i requisiti legali e normativi applicabili all'attività svolta	X			
1.2.	Nomina del Responsabile della protezione dei dati (DPO)/ di una funzione interna deputata alla gestione degli adempimenti privacy. Nome: Ing. Maurizio Pastore Numero di telefono: 010/6545850 Indirizzo e-mail: dpo@asst-settelaghi.it	X			
1.3.	Definizione di un organigramma privacy aziendale	X			
1.4.	Autorizzazione al trattamento e formazione del personale che accede ai dati oggetto del trattamento.	X			
1.5.	Redazione del Registro dei trattamenti ex art. 30.2 GDPR.	X			
1.6.	Adozione di una procedura/una prassi operativa per la gestione delle richieste degli Interessati	X			
1.7.	Adozione di una procedura/una prassi operativa per la gestione di eventuali data breach	X			
1.8.	Adozione di un regolamento/una procedura/una policy sulla gestione e sull'utilizzo dei dispositivi IT	X			
1.9.	Implementazione di un catalogo di asset contenente la descrizione la descrizione complessiva della propria architettura tecnologica	X			
1.10.	Adozione di misure di sicurezza ritenute adeguate in relazione alla tipologia di dati personali trattati (livello di rischio definito sulla base della tipologia di dati, categorie di interessati, numerosità degli interessati)	X			

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 254 del 11/04/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE LONGHI F. E FAMIGLIA PIANEZZA F. ONLUS, DI CASALZUIGNO (VA) PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE DA SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA SANITARIA - INTROITO € 2.000,00 - SCADENZA 31.3.2027.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 11/04/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Folino Rosy - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA`

Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA`

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria

Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio